

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

(45^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio » (1178) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 594
MONTINI, relatore	594
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	594

Discussione e approvazione:

« Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario » (1197) (D'iniziativa dei deputati Bodrato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	591, 592
MONTINI, relatore	592
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	592

La seduta ha inizio alle ore 12,10.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Coppola, Di Benedetto, Filetti, Finizzi, Ma-

ris, Montini, Piccolo, Tedesco Giglio, Tropeano, Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bardi, Galante Garrone, Leone, Tomassini sono sostituiti dai senatori Pieraccini, Corrao, De Leoni e Di Prisco.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

T O M A S S I N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bodrato ed altri: « Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario » (1197) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bodrato, Carta, Galloni, Foschi, Francanzani, Padula, Rognoni e De Poli: « Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 45^a SEDUTA (20 maggio 1970)

MONTINI, *relatore*. Il disegno di legge, già approvato dalla 4^a Commissione della Camera, reca disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario. Tale nomina, finora, si era conseguita attraverso un esame che verteva soprattutto su determinate cognizioni, indispensabili appunto per la funzione di aggiunto giudiziario.

Ora tale impostazione partiva da un determinato presupposto, cioè dal fatto che una volta non erano assegnate all'uditore giudiziario le funzioni che ora gli vengono assegnate dopo sei mesi di pratica. Oggi, essendosi adottati nuovi criteri, si è pervenuti al risultato che in alcuni casi non avrebbe potuto essere nominato aggiunto giudiziario colui il quale, in pratica, aveva esercitato le suddette funzioni per un determinato periodo di tempo. Sostengono inoltre i promotori del provvedimento che una volta l'esame relativo era basato soprattutto su una impostazione di carattere nozionistico, valida, sì, agli effetti della preparazione specifica del candidato, ma contrastante, in parte, con una valutazione che doveva basarsi soprattutto sulla attività dello stesso nel periodo di esercizio delle funzioni di uditore giudiziario.

Non solo, ma si afferma da parte dei presentatori del disegno di legge che la preparazione teorica distorrebbe in qualche modo l'uditore giudiziario da un esercizio il più completo possibile delle sue funzioni, determinando una sperequazione, una insufficienza, forse, in quella che è la sua possibilità di adeguamento alle necessità insite nell'esercizio delle funzioni stesse.

Per questi motivi si è pensato di adottare un criterio nuovo, eliminando l'esame e delibando quelle che sono le qualità e le attitudini del candidato attraverso una valutazione dei risultati effettivi ottenuti nell'esplorazione delle sue funzioni giudiziarie. Tale delibazione è affidata al Consiglio superiore della magistratura su parere del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le sue funzioni giurisdizionali. Naturalmente egli può avere espletate anche quelle altre incombenze che sono connesse all'ordinamento giudiziario: vedi il riferimento al Ministero, in cui deve

essere data notizia del parere motivato del consiglio giudiziario.

Il disegno di legge prevede anche particolari ottemperanze in relazione, tra l'altro, al fatto che in sé non viene delibata la situazione favorevole che possa presentarsi dopo un determinato periodo; e se anche tale seconda delibazione dovesse essere negativa non avverrebbe comunque più.

Non mi dilungo sulle ulteriori condizioni previste dal disegno di legge, poichè mi sembrano già acquisite in ottemperanza a quelle che è il sistema generale; e concludo raccomandando alla Commissione di voler approvare il provvedimento stesso.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La precisazione e la solerzia del relatore esimono il Governo dal fare ulteriori osservazioni. Vorrei solo sottoporre all'attenzione degli onorevoli senatori una preoccupazione in ordine alla deroga prevista all'articolo 1 per gli uditori che si trovano in una particolare situazione per aver dovuto adempiere al servizio di leva. Può infatti verificarsi anche in altri casi che alcuni uditori, per motivi indipendenti dalla loro volontà — per temporanea indisponibilità di sedi, o per motivi di salute o altro —, inizino con ritardo l'esercizio effettivo delle loro funzioni che quindi non possono svolgere, in tutto o in parte, nel corso dell'uditorato.

Il Ministero si preoccupava quindi di estendere la suddetta possibilità anche ai suddetti uditori, però ci si è anche resi conto del fatto che l'introduzione di un emendamento in tal senso comporterebbe un ritorno del disegno di legge alla Camera e quindi a un ritardo nell'approvazione delle norme relative, che sono peraltro sollecitate vivamente dagli interessati. Il Governo si astiene quindi dal proporre l'emendamento. Vorrà dire che del criterio suddetto potrà tenersi conto, nei limiti in cui la lettera della legge lo consentirà, nella applicazione della stessa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 45^a SEDUTA (20 maggio 1970)

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purchè le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

(È approvato).

Art. 2.

Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

(È approvato).

Art. 3.

Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osserva-

zioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

(È approvato).

Art. 4.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

(È approvato).

Art. 5.

Gli uditori per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina ad aggiunto decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

(È approvato).

Art. 6.

L'uditore che per due volte è stato valutato negativamente è dispensato dal servizio.

(È approvato).

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'articolo 7, terzo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, l'articolo 49 del decreto del Presidente della

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 45^a SEDUTA (20 maggio 1970)

Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, la legge 18 aprile 1962, n. 188.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti li disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio » (1178) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, inoltre, la discussione del disegno di legge: « Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N T I N I , relatore. I candidati ai concorsi per esame per la nomina a notaio devono corredare le domande di ammissione al concorso, secondo le vigenti norme, di tutta la documentazione atta a comprovare la esistenza dei prescritti requisiti, nonchè degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza. Come è noto, invece, per l'ammissione ai concorsi relativi ai pubblici impieghi è sufficiente la semplice domanda del candidato, il quale fornirà la relativa documentazione soltanto nel caso che abbia superato la prova orale.

I gravi inconvenienti derivanti dal mancato adeguamento delle norme relative ai concorsi notarili a quelle del pubblico impiego giustificano il disegno di legge oggi al nostro esame. Infatti, la mole di documentazioni che perviene all'amministrazione centrale e agli uffici delle Procure della Repubblica è causa di un notevole lavoro che purtroppo si rivela inutile in conseguenza dell'esito, per la

maggioranza, negativo delle prove scritte ed orali dei candidati. Inoltre, il prolungamento della fase istruttoria delle domande unito al periodo di tempo necessario per l'espletamento delle prove d'esame impedisce che il concorso per l'accesso al notariato venga espletato almeno una volta all'anno, come viene stabilito da una precisa norma.

Anche nella passata legislatura fu evidenziata l'urgenza dell'adeguamento della normativa in esame a quella vigente per i concorsi ai pubblici impieghi, ma la fine legislatura impedì la concretizzazione dell'ampio esame condotto in merito. In attesa, dunque, della progettata riforma dell'ordinamento notarile, che ovviamente non potrà essere attuata sollecitamente, si è predisposto il presente disegno di legge che, armonizzato con le restanti norme dell'ordinamento vigente, prevede che i candidati, solo dopo il superamento delle prove orali del concorso, siano tenuti ad inviare la relativa documentazione. Poichè tale revisione appare indilazionabile raccomando alla Commissione la pronta approvazione del disegno di legge.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo concorda con le osservazioni fatte dal senatore Montini ed esprime il suo parere favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Domanda di ammissione al concorso per esame per la nomina a notaio.

Nella domanda, in carta legale, per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 45^a SEDUTA (20 maggio 1970)

le eventuali condanne penali riportate; l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile, con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata;

l'esenzione da difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Alla domanda i concorrenti devono allegare:

quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila stabilita dall'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1878, per ammissione ad esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio;

quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

(È approvato).

siti per la nomina, sono invitati dall'amministrazione a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando del concorso, a pena di decadenza:

1) l'estratto dell'atto di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

4) il certificato di compiuta pratica notarile;

5) il certificato medico attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione dell'esenzione da difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati nn. 2 e 5, ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I concorrenti debbono fare pervenire, altresì, all'amministrazione, nel tempo e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della formazione della graduatoria di merito.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).